

Mz. 2439/2017
Chronologico



Il giudice designato,

vista l'istanza depositata da TRUCCATO, Domenico, res.

per la nomina di un professionista ai sensi dell'art 15 comma 9 L. 3/2012 rilevato che la norma sopra citata prevede la possibilità di nominare un professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuite agli organi di composizione della crisi da sovraindebitamento

Ritenuto che l'art 7 comma 2 L 3/2012 stabilisce che "La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore: (...) b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo" ossia al capo II della legge in cui si colloca anche la procedura di nomina ex art 15;

ritenuto quindi che la fase di nomina è, al pari di quella che viene successivamente al deposito del piano, della proposta o della domanda di liquidazione, una fase del procedimento di composizione della crisi: se così non fosse, il legislatore non l'avrebbe trattata al pari delle altre fasi e non avrebbe vietato la plurima presentazione di ricorsi ex articolo 15.

Ritenuto che il piano o la proposta devono essere idonei a soddisfare prima di tutto "i crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione" (articolo 13, comma 4 bis, e articolo 14 duodecies, comma 2)

Ritenuto opportuno, al fine di rendere effettivo tale scopo ed evitare il procrastinarsi sine die di tale fase del procedimento e infine di tutta la procedura, fissare un termine per il deposito della proposta del debitore, o del piano del consumatore o della domanda di liquidazione del patrimonio , analogamente a quanto disposto per i concordati alla cui disciplina si è evidentemente ispirato il legislatore della L.3-2012, nonché indicare una somma da depositarsi ex art 8 T.U. spese di giustizia, a mente del quale *«ciascuna parte*



provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato»;

Ritenuto che appare congruo indicare un termine, per il deposito della proposta del debitore, del piano del consumatore o della domanda di liquidazione del patrimonio, di 60 gg dalla comunicazione all'istante della nomina del professionista

Ritenuto che appare congrua una somma di euro 2000,00 che l'istante deve versare su libretto bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine di questo giudice

Ritenuto che il mancato rispetto del termine suddetto e/o il mancato versamento della somma indicata comportano la improseguibilità della procedura
v° art 15 comma 9 l. 3/2012.

nomina

quale professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuite agli organi di composizione della crisi da sovrindebitamento la dr.ssa Schianchi Roberta con studio in Cuneo via C.Emanuele III n. 25

Si comunichi

Cuneo 17.6.17



Il giudice

Dr.ssa Natalia Fiorello

ASTE
GIUDIZIARIE®
DEPOSITATO in Cancelleria
Cuneo

21 GIU. 2017

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE
dott.ssa Paola EPIFANI

